

## 2022

MAGGIO  
GIUGNO

### Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, ecco come prepararsi all'entrata in vigore delle nuove regole

- **Prevenzione incendi, dal 7 luglio cambiano le regole per facciate e coperture: ecco come scegliere i materiali**
- **Edifici civili, per la nuova regola antincendio applicazione «in tandem» con quella sulle coperture**



## NEWS

3

## APPROFONDIMENTI

### ANTINCENDIO - 1

**PREVENZIONE INCENDI NEI LUOGHI DI LAVORO, ECCO COME PREPARARSI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE REGOLE**

*L'esperto dell'Inail Adriano Maggi spiega ai datori di lavoro (pubblici e privati) l'applicazione dei tre decreti che entreranno in vigore il 25 settembre, il 4 e 29 ottobre.*

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 31 maggio 2022)

14

### ANTINCENDIO - 2

**EDIFICI CIVILI, PER LA NUOVA REGOLA ANTINCENDIO APPLICAZIONE «IN TANDEM» CON QUELLA SULLE COPERTURE**  
*In Gazzetta - e in vigore dal 29 giugno - la Rtv per gli edifici di oltre 24 metri, che va applicata insieme a quella sulle chiusure d'ambito (che scattano dal 7 luglio).*

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 31 maggio 2022)

19

## RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

21

## RASSEGNA NORMATIVA

LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.

26

*Chiuso in redazione: 15 giugno 2022*



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
maggio – giugno 2022



# News

## AMBIENTE, SICUREZZA E ANTINCENDIO

3

### ■ **Foreste: Coldiretti, in Italia 11 milioni di ettari da proteggere**

"L'Italia deve proteggere la superficie forestale nazionale che è aumentata in 10 anni di circa 587mila ettari per complessivi 11 milioni di ettari che si sono dimostrati però molto vulnerabili al degrado e agli incendi perchè è mancata l'opera di prevenzione nei boschi che, a causa dell'incuria e dell'abbandono, sono diventati infatti vere giungle ingovernabili". Lo afferma la Coldiretti in riferimento al rapporto 2022 della Fao sullo stato delle foreste nel mondo.

"Solo nel 2021 sono stati ben 170mila gli ettari di bosco andati a fuoco di fronte - spiega la Coldiretti - all'inarrestabile avanzata della foresta che senza alcun controllo si è impossessata dei terreni incolti e domina ormai più di un terzo della superficie nazionale con una densità che la rende del tutto impenetrabile ai necessari interventi di manutenzione, difesa e sorveglianza".

**(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Il Sole 24 Ore Radiocor Plus”, 2 maggio 2022)**



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
maggio – giugno 2022

FEDERATA



**ANIMA**  
CONFINDUSTRIA  
MECCANICA VARIA



# EDILIZIA, CONDOMINIO, ANTINCENDIO ED IMPIANTI

## ■ Le nuove regole antincendio impattano sui progetti di superbonus

Il 30 maggio 2022 è stata pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» la nuova norma tecnica di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, in esecuzione dell'articolo 15 del Dlgs 8 marzo 2006, n. 139. Si tratta del decreto dell'Interno del 19 maggio 2022.

La regola tecnica verticale (Rtv) contenuta nel Dm va a integrare il Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015) e nasce con uno scopo ben preciso: evitare che si possa presentare nuovamente una situazione come è accaduto con l'incendio della Torre dei Moro di Milano, che ha messo in evidenza come alcuni aspetti dei regolamenti non siano stati totalmente rispettati e abbiano, appunto, causato problemi assai gravi.

Si tratta della seconda regola tecnica di recente pubblicazione destinata agli edifici civili, dopo quella relativa alle chiusure d'ambito, il Dm 30 marzo 2022, che disciplina in modo cogente e per la prima volta in Italia il comportamento al fuoco delle facciate e delle coperture degli edifici. Le norme si applicano all'attività 77 dell'allegato I del Dpr 1 agosto 2011, n. 151, in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al Dm 246 del 16 maggio 1987.

### L'ambito di applicazione

Il Dm 19 maggio 2022, che entrerà in vigore il 29 giugno, rappresenta uno strumento fondamentale per contribuire al miglioramento della progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione, allineando i criteri di prevenzione incendi adottati in precedenza in questi edifici ai criteri introdotti dal Codice di prevenzione incendi. Diversi aspetti sono stati nuovamente analizzati e allo stesso tempo migliorati per evitare che determinate situazioni si possano nuovamente verificare.

La nuova regola tecnica verticale si applica agli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione, avente altezza antincendi maggiore di 24 metri e deve essere utilizzata insieme alla Regola tecnica orizzontale (Rto) del Codice di prevenzione incendi ed alle altre Rtv pertinenti. Quindi, in prevalenza, si tratta di edifici condominiali. Naturalmente la norma è obbligatoria per le nuove costruzioni e i nuovi interventi (come quelli relativi ai bonus edilizi) mentre per il semplice rinnovo del Certificato prevenzione incendi senza alcuna modifica ci si può basare anche sulle norme preesistenti al Dm del 19 maggio 2022.

Nello specifico, nella nuova normativa viene data maggiore attenzione alle diverse tipologie di controlli che devono essere svolti, con cadenza periodica.

La norma identifica gli edifici con codici diversi, a seconda che essi siano occupati esclusivamente da appartamenti o ospitino altre attività, e li raggruppa in base alla quota massima dei piani.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
maggio – giugno 2022

FEDERATA



ANIMA  
CONFINDUSTRIA  
MECCANICA VARIA



Il testo individua la metodologia per la valutazione del rischio di incendio e la strategia antincendio, che nello specifico comprende: reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazioni, esodo e gestione della sicurezza antincendio (Gsa).

### **Interventi edilizi e superbonus**

Proprio all'interno della sezione dedicata alla gestione della sicurezza antincendio sono previste misure preventive, e tra le varie procedure per evitare l'incendio viene posta attenzione sui lavori di manutenzione e sugli interventi che coinvolgano la facciata degli edifici.

Considerato che i cardini della progettazione antincendio risultano essere la scelta dei materiali idonei ai fini della reazione al fuoco, i requisiti di resistenza al fuoco e di compartimentazione degli elementi che costituiscono la facciata e le misure connesse all'esodo degli occupanti e alla sicurezza delle squadre di soccorso, il decreto in questione sarà sicuramente impattante anche sul fronte del superbonus 110 per cento.

Nei casi di interventi finalizzati al raggiungimento di uno specifico grado di isolamento termico dell'involucro edilizio, i progettisti dovranno infatti tenere in considerazione proprio le norme di prevenzione incendi e la reazione al fuoco dei materiali.

In particolare, saranno tenuti ad assicurare che, nel caso di incendio originato dal cappotto termico:

- le fiamme non si propaghino dall'esterno all'interno dell'edificio;
- l'incendio non vada a compromettere le compartimentazioni;
- le fiamme non facciano crollare porzioni di facciata, creando un pericolo per i passanti e per le squadre di soccorso.

Il non essere soggetti ai controlli del comando provinciale dei vigili del fuoco non libera automaticamente dagli obblighi di sicurezza antincendio un edificio; risulta comunque necessario rispettare le prescrizioni vigenti di progettazione antincendio a livello costruttivo.

### **L'amministratore**

Sotto il profilo giuridico, in termini di responsabilità, dall'esame del contenuto dell'articolo 1130 del Codice civile, l'amministratore deve compiere gli atti relativi alle parti comuni dell'edificio; ciò significa che il rappresentante della compagine condominiale, senza bisogno di preventiva autorizzazione assembleare, ha il potere e il dovere di intervenire al fine di preservare e garantire l'integrità, la sicurezza e la salubrità degli impianti e delle parti comuni condominiali.

Quando si verifica un incendio sulle parti comuni di un fabbricato riconducibile alla negligente condotta dell'amministratore, il quale, anche solo colposamente, sia incorso nell'inadempimento del proprio mandato, lo stesso potrebbe essere chiamato in giudizio a risarcire i danni cagionati a terzi.

**(Giancarmine Nastari, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme&Tributi", 15 giugno 2022)**



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
maggio – giugno 2022

FEDERATA



**ANIMA**  
CONFINDUSTRIA  
MECCANICA VARIA



## ■ **Prevenzione incendi, dal 7 luglio cambiano le regole per facciate e coperture: ecco come scegliere i materiali**

*Secondo Aipai, l'associazione dei periti assicurativi, ogni anno si verificano 35mila incendi nelle abitazioni private*

Un edificio che ha migliore protezione al fuoco non trae alcun vantaggio assicurativo. Questo genera un gap che può favorire la scelta di materiali più rischiosi per gli edifici e per la sicurezza della persona. È questo il monito che lanciano in una nota Confabitare, Movimento Consumatori e Rockwool. Le tre organizzazioni vogliono richiamare gli operatori assicurativi a contribuire ad una maggiore sicurezza degli edifici, proponendo la qualità dei materiali di edilizia e facciate – in particolare per i palazzi e gli edifici più sensibili come scuole, case popolari ed ospedali - come discriminante per il premio assicurativo. La scelta di materiali combustibili per avere un risparmio sul breve termine si può tramutare in maggiore rischio per l'edificio e di conseguenza per le persone.

### **I maggiori rischi che si corrono**

L'urbanizzazione e il cambiamento climatico hanno posto nuove sfide al modo di vivere moderno e sono aumentati i fattori che possono favorire incendi: più edifici, più edifici alti, più edifici vicini gli uni agli altri, più unità immobiliari in minori metri quadri; è aumentata la presenza di cablature elettriche e di tecnologia, collegata anche all'aumento di soluzioni energetiche innovative come l'installazione di pannelli fotovoltaici, e cresce il numero di colonnine elettriche per le auto. Si incrementa di conseguenza il fattore di rischio per le persone.

Il Forum per la sicurezza domestica elettrica europea ha stimato che ogni anno si verificano ancora 280.000 incendi di origine elettrica in tutta l'Ue, causando una media annua di 1.000 morti e danni materiali per 6,25 miliardi di euro. Secondo le statistiche dei Vigili del fuoco, per il 2020 in Italia gli appartamenti e locali di abitazione ed edifici in genere oggetto di incendio sono stati 45.500, cioè il 19% di tutti gli interventi dei Vigili. Perché? Cause elettriche, problemi per camini o canne fumarie, mozziconi di sigaretta o fiammiferi.

### **Le voci dei consumatori e del mercato**

Alberto Zanni, presidente nazionale Confabitare, sottolinea un ritardo normativo tutto italiano: «La protezione dal fuoco deve essere fattore integrante di progettazione e riqualificazione degli edifici. Tuttavia, ancora, per le facciate di edifici di altezza superiore ai 18 metri si scelgono materiali combustibili. Anche la nuova Regola Tecnica Verticale lascia ancora aperta questa tematica». Di lacune nel panorama assicurativo legato al rischio d'incendio parla Ovidio Marzaioli, vicesegretario generale del Movimento Consumatori, che aggiunge: «Non sono presi in considerazione i materiali utilizzati nella costruzione o ristrutturazione degli edifici, lasciando ampio margine di scelta a costruttori e progettisti. Sarebbe utile una riflessione sull'introduzione di premi assicurativi diversificati sulla base dei materiali utilizzati per gli interventi in facciata».

Secondo Aipai, l'associazione dei periti assicurativi, ogni anno si verificano 35mila incendi nelle abitazioni private. Il tema più delicato rimane infatti il rischio di combustione. Paolo Migliavacca, business Unit director Rockwool Italia commenta: «Il progresso tecnico ha reso disponibili materiali plastici per l'isolamento derivanti dal petrolio che sono combustibili, giocando quindi un ruolo fondamentale nella propagazione del fuoco in caso di incendio. L'uso di materiali inorganici sicuri e sostenibili che non



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da **24 ORE Professionale**  
in collaborazione con **UMAN**  
maggio – giugno 2022

FEDERATA



**ANIMA**  
CONFINDUSTRIA  
MECCANICA VARIA



partecipano in maniera attiva alla propagazione dell'incendio, garantisce il più elevato grado di sicurezza antincendio e ottime performance termiche».

### **Le riqualificazioni possono incrementare il rischio**

L'assicurazione globale fabbricati è una polizza stipulata a protezione del valore dei condomini e protegge dal rischio di subire un ingente danno patrimoniale a seguito di un incendio a una qualsiasi parte del condominio. Il premio assicurativo è però determinato dal valore di ricostruzione a nuovo, e non tiene conto dei materiali utilizzati per la riqualificazione. In questo scenario anche Anapa, Associazione nazionale agenti professionisti di assicurazione, ha evidenziato come le ristrutturazioni agevolate dal superbonus del 110% siano un'occasione per controllare ed aggiornare le coperture assicurative a protezione degli immobili.

Le regole attuali prevedono che progettisti e costruttori debbano certificare i requisiti di sicurezza di un immobile attraverso la Certificazione antincendio per gli edifici (Cpi). Si tratta di un attestato che riconosce a un edificio la conformità alla vigente normativa antincendio. Tuttavia, il Cpi non è obbligatorio per tutti gli edifici, ma solo per condomini dotati di impianti di riscaldamento centralizzato alimentati a combustibile, con potenza superiore a 116 kW; autorimesse pubbliche o private la cui area supera i 300 mq; fabbricati a uso abitativo di altezza superiore ai 24 metri.

**(Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&Tplus Condominio”, 26 maggio 2022)**

### **■ Allarme di Confabitare: gli edifici più protetti dal fuoco non hanno vantaggi assicurativi**

*In Gazzetta - e in vigore dal 29 giugno - la Rtv per gli edifici di oltre 24 metri, che va applicata insieme a quella sulle chiusure d'ambito (che scattano dal 7 luglio)*

Dal prossimo 7 luglio saranno in vigore le nuove norme che detteranno i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate e delle coperture degli edifici civili (ospedali, scuole, residenze, alberghi, uffici, attività commerciali, etc...). Tante le innovazioni rispetto alle disposizioni attuali, che necessariamente influenzeranno la scelta dei materiali, soprattutto di isolanti e "cappotti" termici. La nuova norma si applicherà sia in attività esistenti che di nuova realizzazione ogniqualvolta la progettazione sarà eseguita utilizzando il Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015). E, non appena sarà in vigore la regola tecnica del Codice sugli edifici di civile abitazione (sarà a breve pubblicata in Gazzetta ufficiale), la nuova norma sarà estesa anche ai condomini progettati con il Codice. Le misure contenute nella Regola tecnica verticale (Rtv) sulle chiusure d'ambito è bene considerarle da subito, in quanto l'altro riferimento per la sicurezza antincendio delle facciate, ossia la guida tecnica redatta dai Vigili del Fuoco nel 2013, sarà aggiornata e allineata alle indicazioni della nuova Rtv. Eseguita la revisione, la guida tecnica diventerà anch'essa cogente e si potrà utilizzare per le attività sottosoglia e in abbinamento alle regole tecniche tradizionali. Dunque, si avranno due riferimenti cogenti e alternativi per progettare la sicurezza di facciate e coperture, da rispettare obbligatoriamente anche in caso di interventi di efficientamento sull'esistente, compresi quelli agevolati attraverso i cosiddetti ecobonus e superbonus. Dalla nuova norma derivano prescrizioni più severe anche per gli isolanti e i cosiddetti "cappotti", per i quali si richiede una scelta ponderata da inquadrare all'interno di una progettazione antincendio per niente semplice.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
maggio – giugno 2022

FEDERATA



**ANIMA**  
CONFINDUSTRIA  
MECCANICA VARIA



## Reazione al fuoco degli isolanti, cosa richiede la nuova normativa

La prima innovazione apportata dalla Rtv è l'introduzione di misure calibrate in funzione dell'altezza antincendio dell'edificio, del numero di occupanti e dell'eventuale presenza di persone riceventi cure mediche. Semplificando, le prescrizioni per la sicurezza di facciate e coperture diventano più severe con la crescita del numero dei piani. Inoltre, anche in presenza di altezze contenute entro i 12 m, bisogna mettere in atto importanti accorgimenti se si oltrepassa la soglia dei 300 occupanti e nel caso ci siano persone che ricevono cure mediche, come negli ospedali. Bisogna inoltre prestare attenzione anche alla presenza di piani interrati: se la relativa quota è inferiore a -1 metro, anche se l'edificio ha quota dei piani entro i 12 m, scattano prescrizioni precise per la sicurezza delle chiusure d'ambito e anche per la reazione al fuoco dell'isolamento termico.

La Rtv fornisce indicazioni importanti per la scelta delle caratteristiche di isolanti termici e sistemi a "cappotto" Etics testati e commercializzati come Kit, ossia formati da componenti distinti da assemblare per essere installati nelle opere da costruzione. In particolare, isolanti e sistemi a "cappotto" devono rispondere a precisi requisiti di reazione al fuoco. Ad esclusione delle fasce attorno alle bucatore e alla zoccolatura, per le quali la classe minima doveva essere la "B-s3-d0", la vecchia circolare del 2013 consente l'utilizzo di isolanti di classe "C,s3-d2" se protetti con materiali di classe "A2" o addirittura di classe "E" se ricoperti con materiali di classe almeno "A1" e di spessore non inferiore a 15mm. La nuova Rtv diventa più severa e, al di sopra dei 24 metri di quota dei piani, esclude classi prima consentite.

La nuova norma prescrive l'utilizzo di isolanti protetti, cappotti in kit o Etics di classe almeno pari alla "C, s2, d0" se la massima quota dei piani supera i 24 metri e "D, s2-d0" per quote dei piani superiori a 12 e fino a 24 m. Per isolanti in vista, la classe minima è la "A2, s1-d0" per quote superiori a 24 m e "B-s2, d0" nel range 12-24m. Ma, la maggiore novità sta nell'aver previsto la realizzazione di fasce di separazione che funzionino da barriera antincendio rispondenti a precisi requisiti, non solo per la resistenza, ma anche per la reazione al fuoco. Più nel dettaglio, superati i 12 metri (si fa riferimento alla quota dei piani) e anche in presenza di piani a quota inferiore a -1m, bisogna utilizzare rivestimenti di facciata che vadano a costituire delle fasce concepite e realizzate per ritardare o scongiurare la propagazione del fuoco attraverso le chiusure verticali o orizzontali. Stesso onere se, indipendentemente dall'altezza dell'edificio, si supera la soglia dei 300 occupanti.

### Attenzione alle fasce di separazione

Le fasce di separazione, di sviluppo pari ad almeno un metro, vanno realizzate con materiale di classe "A1" o "A2, s1-d0" di reazione al fuoco e devono essere predisposte in corrispondenza della proiezione, sulle chiusure, di muri verticali e dei solai, con funzione di compartimentazione. Ovviamente, anche gli isolanti contenuti in queste fasce devono rispondere a più severi requisiti. Dunque, se la classe "B", consentita al di fuori delle fasce di separazione, è raggiungibile facilmente nei sistemi Etics, non vale lo stesso per le fasce con funzione di barriera, per le quali si richiede la massima prestazione di reazione al fuoco. Le classi "A1" e "A2, s1-d0" sono generalmente raggiungibili con le fibre minerali, come la lana di roccia e la lana di vetro.

### Al di sotto dei 12 metri la scelta dei materiali va comunque ponderata

La nuova norma contiene anche un altro elemento di innovazione da non trascurare e che inevitabilmente deve condizionare la scelta dei materiali isolanti. La Rtv riserva alcune attenzioni anche agli edifici civili con quote di tutti i piani comprese tra -1 e 12 metri (con affollamento complessivo non superiore a 300 occupanti e privi di compartimenti con persone che ricevono cure mediche). Le linee guida del 2013 non individuavano alcuna misura in tale range, ora, invece, non solo si consiglia di utilizzare materiali almeno del gruppo "Gm3" e dunque isolanti protetti di almeno classe "E" ed isolanti

in vista di classe "B,s3, d0", ma si raccomanda anche di scegliere i materiali di rivestimento delle facciate, isolanti compresi, sulla base della valutazione del rischio incendio. Dunque, anche la di sotto dei 12 metri, il rischio va valutato e lo si fa considerando i tre obiettivi fondamentali, gli stessi già menzionati nella guida tecnica del 2013 e nel Dm 25 gennaio 2019 sulla sicurezza degli edifici di civile abitazione. I tre obiettivi sono: evitare che un incendio verificatosi all'interno dell'edificio possa propagarsi attraverso le facciate o la copertura; contenere il rischio di propagazione del fuoco dall'esterno verso l'interno dell'edificio tramite le chiusure d'ambito; scongiurare che la facciata possa disgregarsi o perdere frammenti sotto l'azione del fuoco o del calore andando a compromettere l'esodo o le operazioni dei soccorritori.

### **La valutazione del rischio è sempre basilare**

Le nuove norme fanno parte del Codice di prevenzione incendi e dunque inevitabilmente ne seguono i principi. E, uno dei principi cardine del Codice è che le strategie antincendio scaturiscono innanzitutto dalla valutazione del rischio e devono sempre tener ben presenti gli obiettivi primari: sicurezza della vita umana, incolumità delle persone e tutela dei beni e dell'ambiente. La valutazione del rischio d'incendio rappresenta, nel caso delle chiusure d'ambito, un'analisi delle peculiarità delle stesse, finalizzata all'individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d'incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti, i beni e l'ambiente. Tale analisi consente al progettista di implementare e, se necessario, integrare le soluzioni progettuali previste dalla normativa. Infine, va sempre ricordato che secondo il Codice «il progettista assume piena responsabilità in merito alla valutazione del rischio d'incendio riportata nella documentazione progettuale relativa all'attività». Già da ciò si comprende come, al di là delle indicazioni date dalla norma, anche per la scelta dei materiali e per tutti gli accorgimenti da mettere in atto, la valutazione del professionista esperto che conosce la chimica e la fisica dell'incendio e sa riconoscere materiali potenzialmente pericolosi, è fondamentale. Va anche considerato che per le facciate più complesse, come quelle ventilate o connotate architettonicamente, per verificare che effettivamente un progetto sia ben fatto necessariamente si ricorrerà alle prove sperimentali e ad una progettazione integrata in cui l'esperto di antincendio siede al tavolo con gli altri progettisti.

### **Cappotti: meglio i sistemi Etics certificati**

I sistemi Etics (acronimo di External thermal insulation composite system) sono sistemi a "cappotto" testati come kit, ossia considerando tutti i diversi materiali che lo compongono. Per i sistemi a "cappotto" non esiste ancora una norma armonizzata, per cui non vi è l'obbligo di marcatura Ce. È comunque importante scegliere sistemi certificati secondo specifiche tecniche. Difatti, il fabbricante che intende dichiarare le prestazioni del suo "cappotto" può iniziare un percorso di certificazione volontaria e quindi ricorrere alla valutazione tecnica europea (Eta). Il certificato Eta è un documento di natura volontaria contenente le prestazioni delle caratteristiche essenziali di un prodotto da costruzione ed è importante perché permette, nel caso specifico, di conoscere le proprietà del kit le cui qualità sono certificate. L'ottenimento dell'Eta consente poi di arrivare al traguardo della marcatura Ce che, come si diceva, è volontaria per i sistemi a "cappotto". Più nel dettaglio, l'Eta è rilasciato da organismi di valutazione tecnica (Tab) rispondenti a precisi requisiti stabiliti dal regolamento Cpr (305 del 2011), sulla base di una specifica tecnica armonizzata detta documento per la valutazione europea (Ead).

L'Ead individua i requisiti che deve avere il prodotto, i metodi di prova per testarne le prestazioni, nonché le procedure per il controllo della produzione e per la marcatura Ce. Nell'Eta si trovano anche indicazioni sulla composizione del sistema e sulla relativa reazione al fuoco (secondo norma En 13501-1). Con l'Eta il produttore può ottenere la marcatura Ce accompagnata dalla dichiarazione di prestazione del prodotto (Dop) contenente le informazioni sulle caratteristiche essenziali del prodotto. Dunque,



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
maggio – giugno 2022

FEDERATA



**ANIMA**  
CONFINDUSTRIA  
MECCANICA VARIA



scegliere sistemi sottoposti alle certificazioni volontarie è fondamentale per una scelta consapevole dei prodotti e per rispondere alle richieste della normativa. «Nel caso in cui la funzione isolante della facciata è garantita da elementi che compongono un kit, la classe di reazione al fuoco è riferita al kit nelle sue condizioni finali di esercizio e considerando il materiale di rivestimento», si precisa nella nuova Rtv. Ovviamente la corretta posa del sistema Etics è fondamentale, ad esempio, se si sostituisce un componente (ad esempio viene cambiata la tipologia di finitura) le prestazioni dichiarate non sono più garantite.

### Attenzione ai punti sensibili

La corretta progettazione e posa in opera degli isolanti e dei "cappotti" è fondamentale. Ci sono punti delicati anche nelle facciate più semplici. Ci sono dei punti sensibili che se non ben trattati possono favorire la propagazione dell'incendio. Ne sono un esempio i bordi superiori di finestre e porte-finestre e i cassonetti per gli avvolgibili. Delicati anche i passaggi tra isolanti delle fasce di separazione e quelli che avvolgono le restanti parti delle facciate. È bene in tali punti evitare che l'intonaco possa facilmente creparsi a causa delle sollecitazioni e delle alte temperature provocate da un incendio. Massima attenzione va prestata anche alle parti delle facciate poste in prossimità di quantità significative di materiali combustibili, come i contenitori di rifiuti o le aree in cui è consentito il parcheggio di veicoli. In tal caso, la pelle dell'edificio deve avere aree di idonea resistenza e reazione al fuoco. Gli strati che compongono la chiusura devono anche in questo caso presentare reazione al fuoco almeno pari a "A2,s1-d0", avere uno o più elementi costruttivi di resistenza al fuoco E30-ef (o-i) o, se portanti, Re30-ef (o-i) e prevedere fasce di separazione. Stesse caratteristiche anche per le porzioni di chiusura su cui sono installati impianti di produzione di energia. Dunque, a dettare le caratteristiche di resistenza e reazione al fuoco non sono più solo gli impianti fotovoltaici, ma anche quelli di produzione del calore e di condizionamento.

### Le prove sperimentali: utilizzabili le norme tedesche e britanniche

Che le prove eseguite su campioni di dimensioni ridotte per valutare le prestazioni dei materiali utilizzati nei sistemi facciata siano superate, è ormai opinione diffusa o meglio una certezza, in quanto non tengono conto dell'estensione del materiale sulla facciata stessa. Molti Paesi hanno adottato test su larga scala, utilizzando metodologie differenti. Si lavora in Europa da tempo per giungere ad un'armonizzazione della normativa sulle prove da effettuare per testare il comportamento al fuoco delle facciate. Ecco allora che la Rtv sulle chiusure d'ambito ha previsto l'emanazione di un nuovo provvedimento che individui i metodi di prova utilizzati da altri Stati dell'Ue da impiegare anche in Italia finché non si giungerà all'attesa ed auspicabile armonizzazione di idonei metodi di prova per i sistemi di facciata. Il provvedimento è stato approvato durante l'ultima riunione di aprile del Comitato centrale tecnico scientifico dei Vigili del Fuoco. La relativa bozza individua i metodi di prova delle norme Bs 8414 (britanniche) e Din 4102-20 (tedesche) come utile riferimento per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi che vanno a costituire le facciate degli edifici civili.

**(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da "N&T plus Enti Locali & Edilizia", 11 maggio 2022)**

### ■ Ricarica delle autovetture elettriche in condominio, necessario il via libera dell'assemblea

Il notevole aumento delle autovetture elettriche rende attuale il problema della ricarica delle stesse all'interno del condominio, anche perché il numero di punti di approvvigionamento non è adeguato alle



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
maggio – giugno 2022



concrete esigenze degli automobilisti. Per potersi orientare in materia la giurisprudenza fornisce importanti elementi di valutazione.

### **Cassazione 993/2022 sul criterio di riparto delle spese**

La sentenza afferma che l'articolo 1123 Codice civile, relativo alla ripartizione delle spese nel condominio, non è una norma di natura inderogabile poiché la contitolarità delle parti comuni non comporta necessariamente l'obbligo di concorrere nelle spese, essendo legittime, a date condizioni, eventuali deroghe, in favore di singoli condòmini, ai criteri fissati dalla norma. Infatti, rientra nei poteri dell'assemblea disporre anche eventuali esoneri delle spese relative alle parti comuni, ove la delibera sia adottata con il consenso di tutti i condòmini (Cassazione 5975/2004; 2833/1994; 5479/1991), o qualora detta deroga sia contenuta in un regolamento di natura contrattuale, non essendo l'articolo 1123 Codice civile espressamente qualificato come norma inderogabile dall'articolo 1138 Codice civile.

11

### **Le sentenze sul furto dell'energia elettrica condominiale**

La Cassazione (sentenza 23800/2019) ha qualificato come reato di furto la condotta del condòmino che aveva collegato con un cavo elettrico la presa di corrente condominiale con l'alimentazione elettrica del suo appartamento. Nel caso trattato il giudice di legittimità, ravvisando il furto semplice in assenza della contestazione da parte del Pm di circostanze aggravanti, affermava la mancanza della condizione di procedibilità della querela, in quanto quella presentata dall'amministratore condominiale non era stata preceduta da un'assemblea condominiale.

Infatti, secondo il consolidato orientamento della Cassazione il condominio degli edifici non è un soggetto giuridico dotato di una personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, ma uno strumento di gestione collegiale degli interessi comuni dei condòmini, attraverso il quale deve esprimersi la volontà di sporgere querela. Ne consegue che la presentazione della querela in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio condominiale presuppone uno specifico incarico conferito all'amministratore dall'assemblea dei condòmini (Cassazione 2347/2015; 6197/2010; 249259/2009).

Quand'anche l'amministratore avesse presentato una querela, in assenza dell'autorizzazione dell'assemblea, la stessa non varrebbe ad integrare la condizione di procedibilità in relazione al reato di furto semplice. Invero la Corte di appello aveva escluso la sussistenza della circostanza aggravante dell'articolo 625 numero 2 Codice penale (relativa alla violenza sulle cose), che rendeva il reato procedibile di ufficio, e pertanto avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di non doversi procedere per la mancanza di una valida querela.

### **L'allaccio ad un altro condominio**

La Cassazione (sentenza 5719/2022) ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condòmino avverso la sentenza che lo aveva condannato per il reato di furto aggravato perché, per alimentare l'energia elettrica di due suoi garage, si era allacciato abusivamente all'utenza di un altro condòmino. Il giudice di legittimità ha affermato il principio per cui il reato si realizza con l'elemento oggettivo dell'allaccio abusivo accompagnato dalla volontà di superare la contraria volontà dell'ente erogatore.

Pertanto, risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Cassazione 24592/2021).



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
maggio – giugno 2022

FEDERATA



**ANIMA**  
CONFINDUSTRIA  
MECCANICA VARIA



## La sentenza sul certificato antincendio nel condominio

L'articolo 1117 Codice civile prevede che l'amministratore del condominio deve esercitare una particolare vigilanza perché, ai sensi dell'articolo 1130 Codice civile, ne sia assicurato il migliore e sicuro godimento per ciascun abitante anche con riferimento alla normativa antincendio. Il Dpr 151/2011 individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed all'articolo 3, comma 1, stabilisce che gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I categorie B e C sono tenuti a richiedere con apposita istanza al Comando provinciale dei Vigili del fuoco l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché di progetti di modifiche da apportare a quelle esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni antincendio.

Il condominio è interessato dalla predetta normativa in quanto rientrano nelle attività soggette ai controlli antincendio (Allegato I categorie B e C numeri 75 e 77) le autorimesse di dimensioni oltre 1.000 metri quadri fino a 3.000 metri quadri oppure oltre 3.000 metri quadri e gli edifici di altezza oltre 32 mt. fino a 54 mt ed oltre 54 mt. L'articolo 4, comma primo, del regolamento prevede che per le attività previste dall'Allegato I la predetta istanza è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 2, comma 7. Il Comando verifica la completezza dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, rilascia ricevuta.

## La vicenda

L'amministratore condominiale per affidare l'incarico di rifacimento della facciata, deliberato dall'assemblea, si deve attenere all'articolo 93 del Dlgs 81/2008 che lo esonera da responsabilità se incarica dell'esecuzione dei lavori un soggetto qualificato in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 92. Tuttavia, la responsabilità dell'amministratore con riguardo alle parti comuni è assai delicata come affermato dalla Cassazione (sentenza 40381/2019) che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un amministratore avverso una sentenza che lo aveva condannato per la violazione della normativa antincendio prevista dal Dlgs 81/2008.

L'amministratore afferma che la Corte di appello avrebbe dovuto assolverlo poiché era subentrato nell'amministrazione dell'edificio (consistente in una residenza alberghiera per anziani) e si era fidato di quanto dichiaratogli dal precedente amministratore che lo aveva rassicurato circa il rispetto della normativa antincendio, in quanto aveva presentato, in precedenza, un progetto di adeguamento di prevenzione incendi che aveva ottenuto il parere favorevole dei Vigili del fuoco.

Successivamente erano state realizzate le opere e gli impianti in conformità alle prescrizioni impartite dai Vigili del fuoco ed era stato richiesto il certificato di prevenzione incendi, ma la domanda era stata smarrita perché era confluita in un fascicolo diverso del Comando provinciale. Pertanto, l'amministratore si giustificava affermando che quando era entrato in carica ignorava le irregolarità riscontrate in sede di sopralluogo ed aveva provveduto ad eliminarle. Inoltre, chiedeva l'applicazione dell'esclusione della punibilità per l'esiguità del fatto (articolo 131 - bis Codice penale), poiché la sua condotta era episodica e il danno e il pericolo erano limitati.

## La decisione

La Cassazione respingeva la linea difensiva del ricorrente poiché sosteneva che la struttura ispezionata non era a norma e non era stata chiesta una visita di controllo. Tale fatto integra i reati contestati e la consapevolezza dell'imputato che amministrava la struttura da cinque anni prima, in quanto non erano sufficienti le rassicurazioni verbali del precedente amministratore. Non poteva essere applicata la causa



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
maggio – giugno 2022

FEDERATA



**ANIMA**  
CONFINDUSTRIA  
MECCANICA VARIA



di non punibilità per esiguità del fatto, per l'evidente situazione di pericolosità, sotto il profilo della normativa antincendio, rappresentata dalla tipologia della struttura (destinata a residenza per anziani con 25 posti) e dalla durata pluriennale dell'omissione.

### **Conclusioni**

Da quanto fin qui premesso si evince che l'installazione del "wall box", per alimentare le auto elettriche che venga alimentato dalla energia elettrica del condominio o che sia allacciato con il percorso di fili lungo le parti comuni condominiali, deve:

- essere autorizzato dall'assemblea condominiale;
- tal modalità di alimentazione deve essere contemplata nel certificato di prevenzione incendi del condominio.

**(Giulio Benedetti, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Condominio", 30 aprile 2022)**



# Approfondimenti

## Antincendio - 1

### Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, ecco come prepararsi all'entrata in vigore delle nuove regole

*L'esperto dell'Inail Adriano Maggi spiega ai datori di lavoro (pubblici e privati) l'applicazione dei tre decreti che entreranno in vigore il 25 settembre, il 4 e 29 ottobre*

Nei luoghi di lavoro, pubblici e privati, la valutazione del rischio incendi deve essere rielaborata entro il 29 ottobre 2022, data in cui entra in vigore il decreto 3 settembre 2021, detto anche «Mini-Codice». Fa eccezione il "caso speciale" delle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Il nuovo provvedimento, più nel dettaglio, è il terzo dei tre decreti che andranno a sostituire il Dm 10 marzo 1998 dedicato alla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Inoltre, tutti gli aspetti che attengono alla gestione della sicurezza antincendio, in esercizio e in emergenza, vanno rivisti per effetto dell'entrata in vigore, il 4 ottobre 2022, di un altro provvedimento, ossia il Dm 2 settembre 2021 (Dm «Gsa») che regola appunto la gestione della sicurezza antincendio. Non sono poche le verifiche documentali e gli adempimenti che dovranno essere conclusi da qui ad ottobre e, non si esclude, che dalle nuove norme possano derivare importanti e repentini adeguamenti. A ragionare dei nuovi obblighi e degli adeguamenti che i datori di lavoro devono subito mettere atto, è Adriano Maggi, ingegnere, professionista antincendio, responsabile del servizio di prevenzione e protezione della direzione generale dell'Inail, docente in materia antincendio nei corsi organizzati dall'Inail e in corsi di perfezionamento e master dell'Università Roma Tre, nonché membro del gruppo di lavoro che ha redatto il Dlgs 81 del 2008.

#### Subito aggiornamento valutazione rischi e adeguamento nuove prescrizioni

«La valutazione dei rischi – spiega l'ingegnere -, come è previsto dall'articolo 4 del decreto del 3 settembre, dovrà essere fatta secondo le indicazioni contenute nello stesso Dm, il quale rinvia all'articolo 29 del testo unico (Dlgs 81 del 2008, nda). Quindi, per i termini di adeguamento della valutazione dei rischi si fa riferimento a quanto prescritto dall'articolo 29 del testo unico, secondo cui la valutazione dei rischi deve essere rielaborata ogni volta che ci sono delle modifiche al processo produttivo, all'organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori oppure in relazione al grado di evoluzione della tecnica. Quindi, nel momento in cui ci sono delle variazioni dal punto di vista della normativa, a mio avviso, il documento di valutazione dei rischi va rielaborato». In altre parole, il nuovo quadro normativo sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro costituisce esso stesso un'evoluzione della tecnica, della prevenzione e protezione, tale da far scattare, all'entrata in vigore del Dm 3 settembre (che avverrà il 29 ottobre 2022), l'obbligo di revisionare la valutazione dei rischi e quello di adeguamento alle nuove norme qualora non vi sia rispondenza. Ciò vale sia per le attività considerate dalla normativa a «basso rischio» che applicheranno il «Mini-Codice», che per quelle che non rientrando in questa classificazione, dovranno seguire il Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015). «Il datore di lavoro – prosegue Maggi - deve verificare che il suo edificio risponda al nuovo quadro di riferimento normativo e quindi aggiornare la valutazione dei rischi e rivedere, eventualmente, anche quelle ulteriori misure di sicurezza che dovrà adottare affinché il proprio edificio risponda alle prescrizioni contenute nelle nuove norme». «D'altronde – aggiunge -, l'articolo 29 del Testo unico è



chiaro, secondo questo articolo ogni volta che ci sono delle variazioni normative vanno rivalutati i rischi e riviste anche le relative misure di sicurezza».

### **Adeguamento delle misure di gestione della sicurezza antincendio**

Quanto ai criteri per la gestione in esercizio e in emergenza della sicurezza antincendio, bisogna invece far riferimento al decreto 2 settembre 2021 (Dm «Gsa»), un altro Dm che contribuirà a mandare in soffitta il Dm 10 marzo 1998. Entro il 4 ottobre 2022 (data della sua entrata in vigore), va verificato che le misure di gestione della sicurezza, la formazione e l'informazione dei lavoratori e la formazione e l'aggiornamento degli addetti antincendio rispondano ai requisiti richiesti dal nuovo decreto. «Le misure di gestione della sicurezza – spiega Maggi - dovranno essere adeguate alle indicazioni contenute nel decreto del 2 settembre 2021. Quindi va verificato se le misure precedentemente adottate rispondano ai nuovi requisiti previsti dal Dm. Bisogna controllare che i contenuti del piano di emergenza rispondano alle nuove prescrizioni, quindi che le planimetrie abbiano tutti i contenuti previsti dal decreto, preoccuparsi del coordinamento con i diversi datori di lavoro se sono presenti all'interno dell'edificio, valutare anche, ad esempio, un centro di gestione delle emergenze che è introdotto dal nuovo decreto, verificare che vengano rispettate tutte le procedure per gestire le persone con "esigenze speciali", sulle quali il nuovo decreto pone una particolare attenzione. E poi ci sono gli incaricati alla gestione delle emergenze, che devono essere formati con dei requisiti che cambiano in maniera significativa». La gestione delle persone con «esigenze speciali» costituisce una piccola rivoluzione apportata dalla nuova normativa, sulla scia di quanto già fatto con il Codice (si veda l'approfondimento dello scorso 4 febbraio).

15

### **Ampliamento dell'obbligo di redazione del piano di emergenza**

I datori di lavoro delle attività aperte al pubblico e non soggette a controllo da parte dei Vigili del fuoco, con meno di 10 lavoratori ma caratterizzate dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, devono attivarsi, perché saranno obbligati a redigere il piano di emergenza. Con il Dm 2 settembre 2021, il piano di emergenza è obbligatorio, infatti, non solo quando si raggiunge la soglia dei 10 lavoratori e per le attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, qualsiasi sia il numero di lavoratori presenti, ma bisogna anche tener conto della presenza del pubblico e dunque del limite delle 50 persone presenti contemporaneamente nel luogo di lavoro (si veda la guida alla redazione del piano di emergenza pubblicata lo scorso 5 novembre).

### **Aggiornamento del piano di emergenza**

Anche il piano di emergenza va rivisto entro il 4 ottobre 2022. «Il piano di emergenza, a mio avviso – afferma ancora Maggi -, dovrà essere aggiornato subito se non rispetta i contenuti previsti dal decreto del 2 settembre 2021. Dobbiamo però prestare attenzione anche ad un'altra cosa: è vero che il piano di emergenza è obbligatorio se vengono superati alcuni limiti, rappresentati dalle 50 persone contemporaneamente presenti o dalla soglia dei dieci lavoratori (o dalla presenza di attività "soggette", nda), però dobbiamo ricordare anche che, qualora non sussista l'obbligo di redazione del piano di emergenza, il datore di lavoro deve comunque prevedere delle procedure da adottare in caso di emergenza e queste devono essere comunque riportate nel Dvr. Quindi, anche al di sotto dei già menzionati limiti, non ci sono sconti per i datori di lavoro che, a mio avviso, hanno comunque tutto l'interesse a lasciare traccia scritta di queste procedure che vanno comunque adottate. Quindi, la redazione e l'aggiornamento del piano di emergenza è sempre opportuno che venga fatta dal datore di lavoro».



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
maggio – giugno 2022

FEDERATA



**ANIMA**  
CONFINDUSTRIA  
MECCANICA VARIA



### Adeguamento delle attività a «basso rischio» d'incendio

Una delle novità introdotte dal decreto 3 settembre 2021 («Mini-Codice») consiste nell'aver definito, di default, quali sono le caratteristiche che rendono un'attività classificabile a «basso rischio d'incendio», prevedendo per tali attività dei criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio e per l'individuazione e l'adizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali. In particolare, per essere a «basso rischio», il luogo di lavoro non deve far parte di un'attività soggetta a controllo da parte dei Vigili del Fuoco e non deve essere regolata da una specifica regola tecnica verticale di prevenzione incendi. In aggiunta, devono essere contemporaneamente rispettati altri requisiti: affollamento complessivo contenuto entro i 100 occupanti, superficie lorda entro i mille mq, quote dei piani comprese tra -5 e + 24m, assenza di materiali combustibili e di sostanze o miscele pericolose, in quantità significative e assenza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

Cosa fare se, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 29, comma 3 del Dlgs 81 del 2008, un'attività classificata dalla normativa «a basso rischio» non risponde ai requisiti per essa stabiliti dal Dm 3 settembre 2021? «Se un'attività è a "basso rischio" e quindi rientra nel campo di applicazione del "Mini-Codice", ma non ne rispetta alcune prescrizioni – afferma l'ingegnere -, andranno comunque programmati degli interventi di adeguamento, quindi bisognerà adottare delle misure di sicurezza per far sì che l'edificio risponda ai requisiti del "Mini-Codice". Bisogna dire che, è vero, il «Mini-Codice» introduce degli elementi innovativi, ma è molto probabile che se il mio edificio rispondeva ai requisiti del decreto 10 marzo 1998 dovrebbe rispondere anche adesso alle prescrizioni del Dm 3 settembre».

### La formazione degli addetti antincendio

La formazione degli addetti antincendio costituisce una delle più importanti novità introdotte dal decreto «Gsa». Il decreto ridefinisce i contenuti minimi dei corsi di formazione e fissa anche quelli per i corsi di aggiornamento degli addetti al servizio antincendio, stabilendone la periodicità. In particolare, i corsi di aggiornamento devono essere frequentati con cadenza almeno quinquennale. I datori di lavoro che hanno già formato i loro addetti al servizio antincendio dovranno concludere il primo aggiornamento entro cinque anni dall'ultima attività formativa o di aggiornamento. Se al 4 ottobre 2022 (data di entrata in vigore del Dm) risultano trascorsi più di cinque anni dall'ultima attività di formazione o di aggiornamento degli addetti, il primo corso di aggiornamento va fatto entro il 4 ottobre 2023. Altro aspetto fondamentale consiste nell'aver, per la prima volta, definito i requisiti per i docenti che tengono i corsi di formazione e di aggiornamento degli addetti al servizio antincendio (si veda l'articolo pubblicato lo scorso 6 ottobre).

### La formazione e l'informazione dei lavoratori

Il decreto 2 settembre 2021 fissa anche i nuovi criteri per la formazione e l'informazione dei lavoratori sui rischi di incendio. Anche su questo fronte, i datori di lavoro devono attivarsi. «Il datore di lavoro che ha già effettuato la formazione dei lavoratori – spiega ancora Adriano Maggi - deve verificare che i corsi già tenuti rispondano ai contenuti dell'allegato I al decreto sulla gestione della sicurezza antincendio ed eventualmente programmare un corso di aggiornamento per i lavoratori se alcuni degli argomenti previsti dal Dm non sono stati trattati nella precedente formazione. Comunque, va ricordato che la formazione deve essere aggiornata ogni qualvolta si verifichi un cambiamento del luogo di lavoro che richiede una nuova valutazione del rischio di incendio. Quindi, se, ed esempio, nel nostro edificio ci sono delle modifiche nelle vie di fuga, dell'organizzazione del sistema antincendio, delle procedure da adottare in caso di emergenza, queste devono essere trasferite al lavoratore con un aggiornamento formativo». «Va ricordato – prosegue l'ingegnere - che anche il testo unico, in particolare l'accordo



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
maggio – giugno 2022

FEDERATA



ANIMA  
CONFINDUSTRIA  
MECCANICA VARIA



Stato-regioni che regola la formazione dei lavoratori, prevede un aggiornamento quinquennale, in occasione del quale si può effettuare comunque un aggiornamento anche per quanto riguarda gli aspetti dell'antincendio».

### **La formazione di appaltatori e addetti alla manutenzione**

Adeguate e specifiche informazioni vanno fornite anche agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio adottate nel luogo di lavoro e delle azioni da mettere in atto in caso di emergenza. «Questo è un punto fondamentale, finora trascurato», commenta Maggi. «È fondamentale – continua - che i lavoratori di imprese appaltatrici esterne e gli addetti alla manutenzione conoscano le misure generali di sicurezza antincendio del luogo di lavoro in cui si trovano ad operare e le azioni da adottare in caso di incendio o di prove di evacuazione. Ricordiamo che chi fa la manutenzione dell'edificio ha un ruolo importante, ad esempio, per mettere in sicurezza un impianto elettrico oppure per attivare gli impianti fondamentali in caso di emergenza. Ciò è estremamente importante perché sappiamo che molti incendi spesso vengono causati proprio da personale di ditte appaltatrici esterne che, non conoscendo l'edificio, possono, con la loro lavorazione, causare principi di incendio. Di esempi ne abbiamo tanti, uno per tutti l'incendio alla cattedrale di Notre-Dame a Parigi. Quindi, sicuramente, nel momento in cui qualcuno viene a lavorare nel nostro edificio, è importante che venga formato proprio per evitare che un'attività di tipo transitorio possa poi essere effettivamente una fonte di rischio. E poi dobbiamo comunque trasferire loro delle informazioni fondamentali; quindi, metterli al corrente su quali sono le zone a maggior rischio in caso di incendio, dove abbiamo i depositi di materiale combustibile, insomma dobbiamo trasferire anche ai lavoratori esterni tutte le informazioni principali relative al rischio d'incendio».

17

### **Esercitazione antincendio almeno annuale**

Secondo il decreto 2 settembre 2021, le esercitazioni antincendio vanno organizzate con cadenza almeno annuale. All'entrata in vigore delle nuove regole (4 ottobre 2022), quando andrà prevista la prima esercitazione? «A mio avviso – afferma Maggi -, l'ultima esercitazione antincendio eseguita prima dell'entrata in vigore del decreto 2 settembre risulterà ancora valida, quindi la successiva dovrà essere fatta entro un anno dalla precedente esercitazione, questo perché il nuovo Dm prevede una frequenza massima di un anno. Dobbiamo comunque ricordare che per alcune attività la frequenza è ridotta, per le scuole, ad esempio, è prevista una prova di evacuazione almeno due volte l'anno. Ricordiamo pure che il decreto impone che la prova di evacuazione sia documentata. Quindi, a mio avviso, è opportuno che il datore di lavoro, al termine della prova di evacuazione, raccolga tutti i feedback dai lavoratori, dagli incaricati alla gestione dell'emergenza, raccolga le segnalazioni, le anomalie e i problemi riscontrati, annotando, ad esempio, i tempi impiegati per evacuare l'edificio. Tutte informazioni che dovrà conservare per darne evidenza in caso di ispezioni o di verifiche da parte degli organi preposti».

«Dobbiamo comunque ricordare – prosegue l'ingegnere -, che la prova deve essere sempre ripetuta se ci sono delle condizioni particolari, per esempio modifiche alle vie di fuga, un incremento significativo del numero dei lavoratori, perché anche questo impatta sulla gestione delle emergenze. Oppure, se durante una prova di evacuazione emergono problemi, come: delle porte antincendio che non si chiudono, un sistema di diffusione sonora che non funziona, il datore di lavoro, dopo averli risolti tutti, dovrà comunque ripetere la prova di evacuazione proprio per testare le nuove misure adottate».

### **Esercitazione, attenzione al coinvolgimento degli esterni**

Il decreto «Gsa» afferma che, qualora sia ritenuto opportuno, il datore di lavoro coinvolge nell'esercitazione antincendio anche le persone normalmente presenti durante l'esercizio dell'attività



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
maggio – giugno 2022

FEDERATA



**ANIMA**  
CONFINDUSTRIA  
MECCANICA VARIA



(ad esempio: gli utenti, il pubblico, il personale delle ditte di manutenzione, gli appaltatori). «A mio avviso – commenta Maggi - è opportuno coinvolgere il personale esterno perché solo simulando il più possibile una reale emergenza ci rendiamo conto effettivamente dei problemi che si possono avere durante un incendio reale. Quindi, ricordiamoci che in caso di emergenza le persone che hanno più difficoltà sono proprio quelle che non conoscono l'edificio. Quindi, se un edificio è aperto al pubblico, è opportuno, durante una prova di evacuazione, coinvolgere anche quelle persone che non conoscendo l'edificio possono avere delle difficoltà maggiori nel raggiungere un luogo sicuro. Quindi, a mio avviso, è opportuno simulare il più possibile le condizioni reali coinvolgendo anche gli utenti esterni e anche, naturalmente, le persone con "esigenze speciali"».

### **Il caso "speciale" delle «attività soggette»**

Le attività elencate nell'allegato I al Dpr 151 del 2011, ossia le cosiddette «attività soggette», non potranno applicare il «Mini-Codice», ma, a seconda del caso specifico, il Codice di prevenzione incendi o una specifica norma tecnica verticale di stampo tradizionale. «Se ho un'attività soggetta e in particolare se ho una norma di prevenzione incendi di riferimento ancora valida, il mio riferimento per quanto riguarda la valutazione dei rischi è sempre quella norma, quindi non dovrei andare a rivedere la valutazione dei rischi», ragiona Maggi. Cosa accade, però, se un'attività progettata e autorizzata in base al decreto 10 marzo 1998, per effetto del nuovo quadro normativo, si ritroverà ad applicare il Codice di prevenzione incendi? Secondo Adriano Maggi, «bisognerà adeguare l'attività alle prescrizioni contenute nel Codice» e, se dall'adeguamento dovessero derivare «modifiche significative per gli aspetti di sicurezza antincendio, allora bisognerà apportare un aggiornamento

**(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 31 maggio 2022)**



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
maggio – giugno 2022

FEDERATA



**ANIMA**  
CONFINDUSTRIA  
MECCANICA VARIA



## Antincendio - 2

### Edifici civili, per la nuova regola antincendio applicazione «in tandem» con quella sulle coperture

*In Gazzetta - e in vigore dal 29 giugno - la Rtv per gli edifici di oltre 24 metri, che va applicata insieme a quella sulle chiusure d'ambito (che scattano dal 7 luglio)*

È approvata sulla Gazzetta ufficiale del 30 maggio, ed entra in vigore il 29 giugno (30 giorni dopo la pubblicazione), la nuova regola tecnica verticale (Rtv) antincendio per gli edifici di civile abitazione soggetti ai controlli di prevenzione incendi. La nuova Rtv entra a far parte del Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015) come quattordicesima regola tecnica verticale e può essere utilizzata in alternativa alle norme tecniche del 1987 (Dm 16 maggio 1987) recentemente integrate con il Dm 25 gennaio 2019 che ha introdotto specifici obblighi sulla sicurezza antincendio delle facciate e sulla gestione della sicurezza nei condomini.

19

Come tutte le regole tecniche verticali che fanno ingresso nel Codice di prevenzione incendi, anche quella dedicata agli edifici di civile abitazione di altezza antincendio superiore a 24 metri va utilizzata insieme alla regola tecnica orizzontale del Codice e alle altre pertinenti Rtv. La nuova norma richiama espressamente anche la regola tecnica sulle chiusure d'ambito che sarà in vigore dal prossimo 7 luglio. Dunque, a partire da tale data, le due norme vanno applicate insieme: l'una non potrà prescindere dall'altra. Va ricordato, inoltre, che la Rtv sulle chiusure d'ambito si applica agli edifici civili sottoposti alle norme del Codice.

#### Attenzione alla sicurezza di facciate e coperture

Va anche considerato che, seppure si scelga di seguire le vecchie regole del 1987, conviene non ignorare le nuove norme. Al momento, infatti, sia per gli edifici esistenti che per quelli di nuova costruzione o si applica il Dm del 1987 e la circolare sulla sicurezza antincendio delle facciate del 2013 oppure le Rtv del Codice sugli edifici di civile abitazione e sulle chiusure d'ambito. È difficile pensare di non tenere in considerazione le prescrizioni della Rtv sulle chiusure d'ambito, soprattutto laddove risultano più severe rispetto alle indicazioni della circolare del 2013. Sicuramente, ad esempio, rispetto alla circolare risultano molto più stringenti i requisiti di reazione al fuoco dei materiali da utilizzare in facciata. Conviene dunque prestare attenzione alle nuove norme e seguirle, sia perché la circolare del 2013, seppure richiamata dal Dm 25 gennaio 2019, resta facoltativa, ma anche perché un decreto ministeriale ha prevalenza su una circolare. Inoltre, la circolare del 2013 sulla sicurezza delle facciate è in fase di revisione e i suoi contenuti sono destinati ad essere allineati a quelli della Rtv sulle chiusure d'ambito.

Va ricordato, inoltre, che le norme del Codice possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti dal Dpr 151 del 2011 e che la Rtv sulle chiusure d'ambito contiene indicazioni anche per gli edifici, compresi quelli di civile abitazione, di altezza inferiore a 24 metri. Non solo, se il condominio ha piani interrati a quota inferiore a -1 m o supera la soglia di 300 occupanti, allora, indipendentemente dalla sua altezza, i requisiti per la sicurezza delle facciate e delle coperture sono gli stessi che la norma richiede per gli edifici con quote comprese nel range 12 – 24 m (tale misura va intesa come quota massima dei piani, generalmente pari alla differenza tra la quota dell'ultimo piano e quella del luogo esterno verso cui avviene prevalentemente l'esodo degli occupanti).



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
maggio – giugno 2022

FEDERATA



ANIMA  
CONFINDUSTRIA  
MECCANICA VARIA



### **La gestione della sicurezza antincendio**

Inoltre, misure analoghe a quelle sulla gestione della sicurezza antincendio e sulla pianificazione dell'emergenza previste dal decreto 25 gennaio 2019 sono contenute anche nel nuovo Dm. Anche la nuova norma prevede, tra l'altro, che venga redatta la valutazione dei rischi in caso di modifiche all'attività che riguardino, ad esempio, le finiture o il rivestimento della facciata. Si tratta di un aspetto importante, di cui tener conto anche nel caso vengano programmati lavori di efficientamento tramite la realizzazione del cosiddetto "cappotto termico". Occorre prestare la massima attenzione anche in caso di lavori di manutenzione e di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio, per i quali va ben valutato il rischio d'incendio e vanno analizzati con attenzione anche i rischi da interferenze.

### **Controllo e rivelazione incendi anche per attività commerciali e uffici**

Quanto alle misure di controllo dell'incendio, la nuova norma esclude solo gli appartamenti dalle relative prescrizioni e, invece, prevede, per edifici con quote massime dei piani comprese entro la soglia dei 32 metri, che ci sia una copertura con estintori per le unità destinate a piccole attività, come le attività artigiane o commerciali, i magazzini, le attività professionali e gli uffici. Per altezze superiori, le stesse attività devono prevedere una protezione tramite rete di idranti. Entro i 32 metri, per tali piccole attività si prescrive, inoltre, l'installazione di rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico. Negli edifici con quota massima dei piani superiore a 32 metri, per le stesse attività si prevede l'installazione di impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio (Irai) anche con funzioni di rivelazione automatica.

**(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 31 maggio 2022)**



# Giurisprudenza

## ■ **Obbligo di prevenzione incendi anche per il soggetto incaricato delle pulizie di un immobile** **Corte di Cassazione, IV sez. Penale – Sentenza 22 aprile 2022, n. 15679**

La prevenzione degli incendi negli immobili non spetta soltanto all'amministratore condominiale, ma riguarda anche gli incaricati delle pulizie: pertanto anche la cooperazione di tali soggetti è fondamentale per la tutela della pubblica incolumità.

### **Il caso trattato**

La Corte di appello confermava la sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto la responsabilità per il reato di disastro colposo, per imprudenza ed imperizia, di un dipendente di un'impresa di pulizie di un'area adiacente all'impresa a cui era stato dato in uso un capannone. Il condannato ricorreva al giudice di legittimità lamentando l'ingiustizia della sentenza perché la stessa aveva valorizzato delle dichiarazioni autoindizianti, e non utilizzabili per la violazione dell'articolo 350 Codice procedura penale, rese dal medesimo ai Vigili del fuoco accorsi sul luogo dell'incendio.

Il ricorrente affermava che la sua condanna aveva violato la regola del ragionevole dubbio in quanto non aveva escluso che la causa dell'incendio fosse stata dovuta ad un fatto fortuito o all'intervento di terzi rimasti ignoti. Infine, il ricorrente contestava la qualificazione del reato di incendio penalmente rilevante mentre, in realtà, il fuoco aveva modeste dimensioni.

### **La sentenza di legittimità**

La Cassazione (sentenza 15679/2022) rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali poiché affermava che entrambe le sentenze di merito, con una doppia pronuncia conforme, affermavano la responsabilità penale dell'imputato non sulla base delle sue dichiarazioni autoindizianti e rese senza la presenza del difensore nell'immediatezza del fatto, bensì sulla sua condotta, poiché era l'unico presente sul luogo dell'incendio e perché, alle domande dei Vigili del Fuoco sulle possibili cause dello stesso non forniva indicazioni idonee ad allontanare il sospetto sulla sua persona e su cosa avrebbe fatto se non avesse saputo dell'incendio e se si fosse trovato per caso sul posto.

Pertanto la Corte di appello dichiarava la responsabilità del soggetto in quanto non aveva fornito una spiegazione alternativa sulla causa dell'incendio, poiché la sentenza si fondava sulle risultanze istruttorie da cui emergeva che l'imputato stava effettuando lavori di pulizia nell'area interessata, non vi erano altri operai, e che era stato lui, unica persona presente nel luogo dell'incidente, a chiamare i Vigili del fuoco e ad attenderli. La Corte di appello correttamente escludeva che il fuoco fosse di ridotte emissioni, e che quindi fosse penalmente irrilevante, poiché si era propagato nell'area esterna al capannone e aveva le caratteristiche dell'incendio in quanto si era diffuso in un'area vasta e aveva attinto vari materiali ammassati, tra cui legname, residui di coperture e parti in vetroresina, rifiuti di plastica ed alluminio ed alcuni metri cubi di materiale inerte presumibilmente contenente amianto. Senza l'intervento dei Vigili del fuoco l'incendio si sarebbe esteso alle sterpaglie vicine.



### **Differenza tra fuoco e incendio**

Per la Cassazione si ha l'incendio solo quando il fuoco divampa, come nel caso trattato, in modo irrefrenabile, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propagano con fiamme distruttrici e mettano in pericolo un numero indeterminato di persone (Cassazione 46402/2021). La differenza tra il fuoco e l'incendio è che quest'ultimo pone in pericolo un indeterminato numero di persone e, per la Cassazione, di tale circostanza la Corte di appello ha dato conto con una motivazione logica che ha operato un buon governo della giurisprudenza di legittimità.

**(Giulio Benedetti, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 5 maggio 2022)**



■ **Il Certificato di prevenzione incendi nel contratto di compravendita dei box in condominio**  
**Corte di Cassazione, II sez. Civile – Ordinanza 22 aprile 2022, n. 12771**

Il Certificato di prevenzione incendi (Cpi) può condizionare la destinazione degli immobili come garage, mutandola dalla originaria e il nuovo acquirente, a fronte di questo rischio “postumo”, nulla può rimproverare a chi gli ha venduto i locali. Questo è ciò che è dato ricavare dalla ordinanza della Cassazione 12771 del 22 aprile 2022.

### **La vicenda ed i giudizi di merito**

Il caso è complesso e parte dall'atto di acquisto degli immobili da parte di un condòmino, quali box auto, nel 2004 all'interno di complesso di box e magazzini ubicati al piano interrato di tre distinti edifici condominiali. Dopo circa quattro anni di utilizzo dei locali secondo tale destinazione, succedeva che il Comando dei vigili del fuoco locale, dopo un controllo - a fronte verosimilmente della sopravvenuta normativa - decide di non potersi rinnovare il certificato di prevenzione incendi per una irregolarità in relazione ad una delle uscite di sicurezza nel locale condominiale. Veniva così emessa dal Sindaco del Comune di competenza apposta ordinanza, con la quale si inibiva l'uso di tutti i locali adibiti ad autorimessa, a servizio del condominio di cui trattavasi.

La conseguenza diretta del provvedimento constava l'inutilizzabilità dei locali secondo la destinazione impressa in seno ai contratti di compravendita, per cui l'acquirente, ritenendo che si fosse alterato il sinallagma contrattuale originario, decideva di citare in giudizio il venditore al fine di ottenere la restituzione del prezzo rivalutato a suo tempo pagato per l'acquisto. Il motivo di contestazione formulato non ha trovato però fortuna dinanzi alle corti di merito e non avrà miglior sorte neppure dinanzi al giudice di legittimità.

### **La decisione**

La Cassazione ritiene ineccepibile la motivazione spiegata dai giudici di merito, laddove ricordano che l'atto di diniego al rinnovo del certificato di prevenzioni incendi, verificatosi nel 2009, e quindi ben oltre 4 anni dalla stipula del contratto, in nessun modo potesse elevarsi a motivo di responsabilità soggettiva da imputare ai venditori, sì dà consentire l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 1497 Codice civile.

In questi termini è stato argomentato che nei contratti a prestazioni corrispettive ad effetti reali (come la compravendita), per effetto dello scambio dei consensi legittimamente manifestati, al trasferimento del diritto consegue l'assunzione del rischio da parte dell'acquirente degli eventi negativi che colpiscono il bene oggetto della stessa.

### **Conclusioni**

Conseguentemente il mancato rinnovo della Cpi, avvenuto con lettera del 12 novembre 2009, a seguito del sopralluogo del 29 settembre 2009, essendo evento successivo alla conclusione del contratto spiega i suoi effetti negativi sul nuovo proprietario: «rilevato che il provvedimento di inutilizzabilità delle rimesse non era stato determinato da vizi degli immobili, ma dall'ostruzione delle uscite di sicurezza».

**(Rosario Dolce, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Condominio”, 1 maggio 2022)**



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
maggio – giugno 2022



■ **Canna fumaria nel condominio difforme dalla norma: costruttore condannato**  
**Corte di Cassazione IV sez. Penale – Sentenza 7 aprile 2022, n. 13201**

La norma tecnica di riferimento per realizzare una canna fumaria negli edifici è la UNI 9615 la quale prevede che sia adeguatamente isolata, coibentata in base alle condizioni di impiego e sia costruita in materiali che permettano di resistere alle sollecitazioni meccaniche e soprattutto alle elevate prestazioni di resistenza ed alle temperature elevate.

### **Il caso trattato**

La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di un costruttore in relazione al reato di incendio, per intervenuta prescrizione, e gli riduceva la pena inflittagli per il delitto di disastro colposo. Il procedimento traeva origine da due incendi che avevano interessato il tetto in legno e in ardesia di due palazzine appartenenti ad un complesso residenziale, composto da sette fabbricati di due o tre piani ciascuno. I giudici del merito avevano accertato la responsabilità del costruttore, poiché aveva costruito delle canne fumarie altamente pericolose e difformi da quelle previste nel contratto di appalto, in quanto erano prive di coibentazione e di isolamento rispetto alle pareti in legno della struttura delle palazzine.

Il Tribunale respingeva la richiesta di proscioglimento del costruttore fondata sul vizio totale o parziale di mente (articolo 88,89 Codice penale), poiché l'imputato, pur descritto dai medici come afflitto da depressione, non era stato definito come un soggetto incapace di gestirsi o di comprendere i normali accadimenti della vita o di operare le proprie scelte. I giudici affermavano che l'imputato aveva operato una lucida scelta imprenditoriale, non causata dalle sue condizioni psichiche, bensì per risparmiare sui materiali. Invero l'imputato non aveva usato i materiali realizzati secondo la norma UNICIG 9615, bensì semplici tubi di metallo non coibentati e non isolati dalle parti in legno. La scelta dell'imputato rispondeva a precise ragioni di risparmio nell'impiego dei materiali di costruzione.

La Corte di appello respingeva l'argomento difensivo per cui la realizzazione delle canne fumarie era avvenuta dopo che l'impresa dell'imputato era stata posta in liquidazione, laddove le canne fumarie erano state realizzate dalla stessa in epoca anteriore alla predetta liquidazione. Anche la Corte di appello escludeva la sussistenza di una patologia tale da incidere sulla capacità dell'imputato di orientarsi criticamente e consapevolmente nella scelta dei materiali utilizzati per costruire le canne fumarie.

### **La sentenza della Cassazione**

La Suprema corte nella sentenza 13201/2022 dichiarava inammissibile il ricorso presentato dall'imputato che condannava al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende. Il ricorrente lamentava l'ingiustizia della sentenza di condanna perché non conteneva elementi idonei ad escludere la sussistenza della diminuzione prevista dall'articolo 89 Codice penale. La Corte affermava che il ricorrente chiedeva alla Cassazione di operare una nuova valutazione del merito della vicenda, attività preclusa al giudice di legittimità, trattandosi di una contestazione del merito, di alcuni elementi di fatto e delle risultanze d'indagine che il giudice di merito riteneva idonei ad integrare il compendio probatorio, senza valutare la complessiva logica ricostruzione operata nella sentenza impugnata.

Invero la Cassazione (sentenza 38818/2019) respingeva il ricorso dell'imputato che aveva contestato il difetto di motivazione della sentenza, nella parte in cui aveva ritenuto attendibile la persona offesa, in quanto il ricorso era fondato sulla scorta di una lettura parziale e parcellizzata delle emergenze



processuali, e non aveva tenuto conto di ulteriori elementi valorizzati in motivazione. In definitiva la Cassazione ha osservato che il ricorrente non si è confrontato con le argomentazioni prospettate dalla Corte di appello, la quale ha negato la diminuzione sulla base dell'irrelevanza della documentazione sanitaria prodotta dalla difesa dell'imputato.

**(Giulio Benedetti, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Condominio”, 18 aprile 2022)**



# Rassegna normativa

(G.U. 14 giugno 2021, n. 137)

## Ambiente, Salute e Sicurezza

### **LEGGE 5 aprile 2022, n. 28**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. (22G00037)  
(G.U. 13 aprile 2022 n. 87)

### **LEGGE 7 aprile 2022, n. 29**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). (22G00039)  
(G.U. 16 aprile 2022 n. 90)

### **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 21 marzo 2022**

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 877). (22A02502)  
(G.U. 20 aprile 2022 n. 92)

### **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 6 aprile 2022**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei Comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio, ricadenti nella città metropolitana di Firenze. (Ordinanza n. 886). (22A02503)  
(G.U. 20 aprile 2022 n. 92)

### **DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2022**

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021. (22A02559)  
(G.U. 26 aprile 2022 n. 96)

### **ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO COMUNICATO**

Avviso pubblico 2022 per il finanziamento di interventi informativi finalizzati alla prevenzione degli infortuni in ambito domestico. (22A02557)  
(G.U. 26 aprile 2022 n. 96)

### **MINISTERO DELLA SALUTE**

#### **ORDINANZA 8 aprile 2022**

Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modificazioni, concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile». (22A02724)  
(G.U. 30 aprile 2022 n. 100)

### **MINISTERO DELLA SALUTE**

#### **ORDINANZA 28 aprile 2022**

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19. (22A02725)  
(G.U. 30 aprile 2022 n. 100)

### **MINISTERO DELLA SALUTE**

#### **ORDINANZA 28 aprile 2022**

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. (22A02726)  
(G.U. 30 aprile 2022 n. 100)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da **24 ORE Professionale**  
in collaborazione con **UMAN**  
maggio – giugno 2022

FEDERATA



**ANIMA**  
CONFINDUSTRIA  
MECCANICA VARIA



## **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

### **ORDINANZA 15 aprile 2022**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del Ministero dell'interno nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24. (Ordinanza n. 887). (22A02640)  
(G.U. 30 aprile 2022 n. 100)

## **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

### **ORDINANZA 16 aprile 2022**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Abruzzo. (Ordinanza n. 888). (22A02641)  
(G.U. 30 aprile 2022 n. 100)

## **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

### **ORDINANZA 20 aprile 2022**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della medesima regione. (Ordinanza n. 889). (22A02646)  
(G.U. 2 maggio 2022 n. 101)

## **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

### **ORDINANZA 26 aprile 2022**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 890). (22A02737)  
(G.U. 4 maggio 2022 n. 103)

## **MINISTERO DELL'INTERNO**

### **DECRETO 22 aprile 2022**

Modalità e livelli di esposizione dei lavoratori e del personale di intervento ai sensi dell'articolo 124, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. (22A02723)  
(G.U. 6 maggio 2022 n. 105)

## **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

### **DECRETO 1 marzo 2022**

Aggiornamento degli allegati 1 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione delle discipline in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88». (22A02776)  
(G.U. 10 maggio 2022 n. 108)

## **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 2022**

Adozione del Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari previsto dal comma 2 dell'art. 182 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. (22A02875)  
(G.U. 14 maggio 2022 n. 112)

## **MINISTERO DELLA SALUTE**

### **ORDINANZA 9 maggio 2022**

Adozione delle «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri». (22A02978)  
(G.U. 15 maggio 2022 n. 113)

## **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

### **COMUNICATO**

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2022, recante: «Adozione del Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari previsto dal comma 2 dell'art. 182 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.». (22A02994)  
(G.U. 18 maggio 2022 n. 115)

## **LEGGE 19 maggio 2022, n. 52**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (22G00063)  
(G.U. 23 maggio 2022 n. 119)

## **DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 2022**

Proroga dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (22A03182)Pag. 1  
(G.U. 26 maggio 2022 n. 122)

## **MINISTERO DELL'INTERNO**

### **COMUNICATO**



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da **24 ORE Professionale**  
in collaborazione con **UMAN**  
maggio – giugno 2022

FEDERATA



**ANIMA**  
CONFINDUSTRIA  
MECCANICA VARIA



Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (22A03124)Pag. 37  
(G.U. 27 maggio 2022 n. 123)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2022**

Proroga della scadenza delle gestioni contabili di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, recante «Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi di cui alla lista B dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017», e modifiche al medesimo decreto. (22A03205)  
(G.U. 30 maggio 2022 n. 125)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2022**

Proroga dello stato di emergenza e ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Sardegna e Sicilia a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021. (22A03228)  
(G.U. 30 maggio 2022 n. 125)

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DECRETO 19 maggio 2022**

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (22A03207)  
(G.U. 30 maggio 2022 n. 125)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**ORDINANZA 24 maggio 2022**

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 895). (22A03229)  
(G.U. 30 maggio 2022 n. 125)

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**ORDINANZA 25 maggio 2022**

Aggiornamento del «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici». (22A03297)  
(G.U. 31 maggio 2022 n. 126)

**MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**

**COMUNICATO**

Adozione del piano antincendi boschivi (o piano AIB), con periodo di validità 2020-2024, del Parco nazionale della Majella, ricadente nel territorio della Regione Abruzzo. (22A03363)  
(G.U. 8 giugno 2022 n. 132)

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DECRETO 27 maggio 2022**

Riparto del fondo di 2 milioni di euro finalizzato all'adozione di misure destinate a fronteggiare le conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi e degli eventi meteorologici verificatisi dal 3 luglio all'8 agosto 2021 nel territorio della Provincia di Mantova. (22A03419)  
(G.U. 9 giugno 2022 n. 133)

**LEGGE 17 maggio 2022, n. 60**


Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»). (22G00069)  
(G.U. 10 giugno 2022 n. 134)

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**COMUNICATO**

Classificazione di un prodotto esplosivo (22A03484)  
(G.U. 14 giugno 2022 n. 137)





**Proprietario ed Editore:** Il Sole 24 Ore S.p.A.

**Sede legale e amministrazione:** Viale Sarca 223 - 20126 Milano.

**Redazione:** 24 Ore Professionale

**© 2022 Il Sole 24 ORE S.p.a.**

**Tutti i diritti riservati.**

**È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

**Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale  
in collaborazione con UMAN  
maggio – giugno 2022**

FEDERATA



**ANIMA**  
CONFINDUSTRIA  
MECCANICA VARIA

